

– **Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013.**

Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. Di seguito, si riporta la tabella che rappresenta il rispetto del limite di spesa di personale art. 1, comma 557 ss. L. 296/2006.

	2011	2012	2012	limite spesa media triennio 2011/2013	2021	2022
retribuzioni, accessori, oneri riflessi, ecc	25.246.179,60	24.005.519,95	22.045.791,81		11.579.033,69	15.220.478,62
irap	1.517.747,81	1.494.765,64	1.082.640,69		670.105,14	890.830,94
spese per collaborazioni	395.321,00	-	-			
totale spese per il personale (A)	26.763.927,41	25.500.285,59	23.128.432,50		12.249.138,83	16.111.309,56
spese da dedurre	- 1.874.791,00	- 1.985.675,00	- 2.054.941,00		-1.769.843,31	- 4.293.689,38
totale spese soggette a limite (B)	25.284.457,41	23.514.610,59	21.073.491,50	23.290.853,17	10.479.295,52	11.817.620,18

Alla luce della tabella sopra riportata, si prevede che il tetto di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss. L. 296/2006 sarà rispettato anche nel triennio 2023-2025 in considerazione dei seguenti elementi:

1. Gli incrementi di spesa derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali sono considerati componenti escluse;
 2. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato è esclusa dal suddetto computo per espressa previsione ai sensi dell'art. 7 D.M. 11.1.2022;
 3. In ordine alle spese di personale per le assunzioni nell'ambito del Potenziamento del Mercato del Lavoro trova applicazione l'art. 1, comma 258 L. 145/2018, come modificato dal D.L. 4/2019 per il quale "le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e ss. dell'art. 1 L. 296/2006";
 4. Le spese di personale per le assunzioni volte all'attuazione dei progetti PNRR non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 quater L. 296/2006.
- Con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, è interamente coperta la quota d'obbligo prevista, relativamente ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, mentre risulta scoperta una quota d'obbligo prevista dall'art. 18 della Legge n. 68/1999, riferita alle altre categorie protette, la cui copertura è inserita nelle programmazioni assunzionali per l'anno 2023.